

Raffaele Cantone
Enrico Contieri
www.Laurus.tv

LA POLIZIA GIUDIZIARIA ATTI E ATTIVITÀ

Laurus Robuffo

Raffaele Cantone

Enrico Contieri

www.Laurus.tv

LA POLIZIA GIUDIZIARIA ATTI E ATTIVITÀ

Laurus Robuffo

Il pubblico ministero procede, in particolare, alle operazioni personalmente o (come normalmente accade) a mezzo di ufficiale di polizia giudiziaria.

In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio ed il termine delle operazioni (art. 267, co. 5 c.p.p.).

17.6. L'esecuzione delle intercettazioni; la redazione del verbale e l'utilizzo degli impianti

La fase dell'esecuzione delle intercettazioni è particolarmente importante e delicata ed in essa, come si è anticipato sopra, ha un ruolo preponderante la polizia giudiziaria.

La regolamentazione di questa parte dell'attività è contenuta nell'art. 268 c.p.p., in molti suoi aspetti emendato dalla riforma del 2017-2019/220.

In primo luogo si occupa delle modalità con cui vanno eseguite le intercettazioni, stabilendo che esse sono registrate in un apparato tecnico e che delle operazioni in corso deve redatto verbale (art. 268, co. 1).

In secondo luogo (comma 2), stabilisce che nel verbale debba essere trascritto anche sommariamente il contenuto delle intercettazioni; la norma si riferisce a quella parte del verbale che nella prassi viene individuata come "brogliaccio", quella cioè in cui la polizia indica il contenuto di ognuna delle conversazioni a qualsiasi titolo intercettate. Sul contenuto del brogliaccio, in funzione di garantire il massimo rispetto della riservatezza, la riforma ha imposto al p.m. un potere/dovere di controllo stabilendo che debba dare direttive di carattere generale ("da indicazioni") ma anche vigilare in concreto "affinchè nei verbali non siano riportate "espressioni lesive della reputazione

delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge”⁽²⁸⁷⁾ facendo, comunque, salva la possibilità di mantenere queste ultime espressioni se e quando risultino rilevanti e quindi necessarie ai fini delle indagini.

Questo potere di vigilanza del p.m. sul brogliaccio, in realtà, può ritenersi più ampio di quanto l’indicazione normativa da ultimo indicata non dica, perché deve essere funzionale ad evitare che siano riportati in esso colloqui inutilizzabili ai sensi dell’art. 103 c.p.p. o in contrasto con le prerogative dei parlamentari, previste dall’art. 68 della Costituzione.

Il controllo si può anche estendere – in virtù di quanto emerge dai nuovi comma 1-ter dell’art. 291 c.p.p. e 1-bis dell’art. 92 disp. att. c.p.p. – ad impedire che nei verbali si riportino, sia pure in forma meramente riassuntiva, colloqui irrilevanti ai fini delle indagini e/o colloqui integralmente riprodotti, fuori dai casi in cui ciò sia indispensabile per le indagini.⁽²⁸⁸⁾

Spetterà inoltre al pubblico ministero anche verificare che i verbali delle operazioni di intercettazione contengano, ai sensi dell’art. 89, comma 1, disp. att. c.p.p., “la descrizione delle modalità di registrazione, l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di cessazione, nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni” e, se si procede a mezzo trojan, che il verbale medesimo riporti anche “il tipo di programma effettuato e, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni”.

(287) Per dati sensibili devono intendersi quelli riferibili alle categorie di cui all’art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una personalistica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona)

(288) Le due disposizioni come si evidenzierà più avanti formalmente si rivolgono al giudice e non al p.m., ma rientra nei compiti di un p.m. diligente evitare che il giudice censuri provvedimenti contenenti intercettazioni non rilevanti e non indispensabili.

Le attività tecniche di intercettazione devono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica presso il Tribunale (artt. 268, co. 3 c.p.p.).

Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inadeguati ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, che le operazioni siano compiute mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.

Quando si procede ad intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati (art. 268, comma 3-*bis* c.p.p.).

17.6.1. *segue*. La trasmissione dei verbali e delle registrazioni da parte della polizia giudiziaria

Tutta la parte della normativa che riguarda il momento in cui l'intercettazione si è conclusa e quella relativa alle modalità con cui i risultati di essa possono essere riversati nel procedimento penale è stata modificata ampiamente dalla riforma.

A presidiare questa fase è previsto, in particolare, l'art. 268, co. 4 c.p.p. che, nel testo emendato, stabilisce che “i verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'art. 269, comma 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso l'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga”.

La disposizione contiene, a ben vedere, la regolamentazione di due diversi momenti relativi entrambi alla fase successiva alla conclusione dell'attività tecnica vera e propria e cioè la trasmissione dei

Il volume contiene un'illustrazione completa, aggiornata ed esaustiva degli aspetti istituzionali, dell'attività e degli atti della polizia giudiziaria e intende fornire agli agenti ed ufficiali uno strumento di facile consultazione capace di coniugare adeguatamente il necessario approfondimento teorico con un taglio pratico e operativo.

In esso vengono infatti innanzitutto esposti gli aspetti organizzativi più propriamente istituzionali e organizzativi della polizia giudiziaria, quale soggetto del procedimento penale istituzionalmente preposto, unitamente e sotto la direzione e il coordinamento del Pubblico Ministero, all'acquisizione delle notizie di reato, all'assicurazione delle fonti di prova e alla ricerca degli autori dei reati. Successivamente viene analizzata più da vicino l'attività di indagine e vengono illustrati, in modo esaustivo e sintetico, i singoli atti attraverso i quali tale attività viene compiuta, sia da un punto di vista statico mediante l'illustrazione dei relativi presupposti normativi e delle relative caratteristiche strutturali, sia da un punto di vista dinamico, attraverso l'analisi della specifica funzione di ciascun atto nell'ambito dell'attività di indagine e, più in generale, del procedimento penale. La modulistica è a cura del dottor Massimo Ancillotti.

€ 62,00

www.Laurus.tv

ISBN 978-88-8087-804-9



9 788880 878049

A5